



Roma, 9 dicembre 1999

CIRCOLARE N. 165/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - NUOVO REGIME AUTORIZZATIVO - NOTE MIN.TRASPORTI DEL 18.11.1999.

Il Ministero dei Trasporti, con due lettere circolari del 18 novembre scorso, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina autorizzativa introdotta col decreto legislativo n.85/1998.

CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI - Le domande per la conversione delle autorizzazioni-veicolo in autorizzazioni-massa potranno essere presentate anche oltre il termine del 31 dicembre 1999; com'è noto, la presentazione delle domande doveva avvenire in corso d'anno, secondo il calendario stabilito dal D.M. 23.12.1998, ma il Ministero ha ritenuto opportuno concedere lo slittamento tenuto conto che a tutt'oggi numerose ditte risultano inadempienti.

ESODO - Le imprese monoveicolari che abbiano presentato domanda di esodo ai sensi della legge 454/97, nelle more della definizione dell'istanza, non sono obbligate a presentare la domanda di conversione autorizzativa.

CESSIONE FRAZIONATA DELLA MASSA AUTORIZZATA - E' stato chiarito che l'atto per la cessione frazionata della massa autorizzata (secondo quanto disposto dall'articolo 10 comma 3 D.M. n.212/98) non deve avere una particolare forma; la ditta cedente deve essere cancellata dall'Albo o in corso di cancellazione; la ditta acquirente deve risultare già iscritta all'Albo e titolare di autorizzazione; inoltre, qualora la ditta cedente si sia già avvalsa della facoltà di aumento della capacità di carico, quella acquirente non potrà usufruire di nuovo di tale disposizione.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.136/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Unità di gestione autotrasporto di persone e cose

APC 4

Roma, 18 novembre 1999

Prot. n.1072-CT212

OGGETTO: Conversione delle autorizzazioni.

Con il D.M. 23.12.1998, secondo quanto previsto nel D.M. 22.5.1998, n.212, era stato predisposto un "calendario" per la presentazione agli UU.PP. delle domande di conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

Da un monitoraggio effettuato da questa Divisione si è però rilevato che numerose imprese di autotrasporto a tutt'oggi non hanno ancora provveduto a presentare la domanda di conversione.

In considerazione delle prevedibili difficoltà di smaltimento da parte di codesti UU.PP. del carico di lavoro ipotizzabile, nel periodo immediatamente precedente alla scadenza dei termini previsto per la conversione, si ritiene che possano essere accolte anche le domande di conversione regolarmente documentate, presentate oltre la data del 31.12.1999.

Con l'occasione si precisa inoltre che le imprese di autotrasporto monoveicolari che abbiano presentato domanda di esodo ai sensi dell'art. 3 della legge 23.12.1997, n. 454, nelle more della definizione di tale istanza, non sono obbligate alla presentazione della domanda di conversione.

La mancata conoscenza dell'esito dell'istanza è da ritenersi pertanto giustificato motivo per il conseguente ritardo nella presentazione della domanda di conversione.

IL DIRETTORE DELL'A.P.C. 4
dr. Giorgio Valletta

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unita' di gestione autotrasporto di persone e cose
APC 4

Roma, 18 novembre 1999

Prot. n. 1073-CT212

OGGETTO: Cessione frazionata della massa autorizzata - Art. 10, c.3 D.M. 22.5.1998, n. 212.

Sono state rappresentate a questa Sede talune difficoltà sorte nel dare attuazione al disposto dei D.M. 22.5.1998, n. 212, art. 10, c.3, nel quale viene prevista la possibilità per un'impresa di autotrasporto che intenda cessare l'attività di cedere, anche in modo frazionato, la massa autorizzata (ovvero le autorizzazioni insistenti sui singoli veicoli).

Si fa presente in proposito che non è richiesta una particolare forma dell'atto di cessione frazionata, che, in definitiva, si potrà realizzare con la predisposizione di atti volti a trasferire parte della massa autorizzata ad un'impresa indicata nell'atto stesso.

Le cessioni frazionate potranno essere poste in essere da imprese che risultino già cancellate dall'Albo degli Autotrasportatori.

Qualora invece, l'impresa che procede alla cessione frazionata non sia stata ancora cancellata, l'Ufficio Provinciale presso il quale viene presentata istanza di riferimento di titoli ai sensi del 3° comma dell'art. 10 del D.M. n. 212/98, dovrà acquisire agli atti documentazione atta a dimostrare che sia stato avviato il procedimento di cancellazione e, successivamente, accertare l'avvenuta cancellazione.

La cessione frazionata della massa globale, che può essere posta in essere solo in favore di imprese di autotrasporto già iscritte all'Albo e titolari di autorizzazione, essendo finalizzata alla cessazione dell'attività, può essere realizzata anche da imprese che abbiano usufruito della facoltà di aumento della capacità di carico fino al raddoppio prevista dall'art. 2, c.4, del D.L.vo 14.3.1998, n. 85.

In questo ultimo caso, l'impresa cessionaria non potrà usufruire di nuovo della facoltà di raddoppio.

IL DIRETTORE DELL'A.P.C. 4
dr. Giorgio Valletta